

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 928)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 956)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1973*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

**ACCORDO**  
**FRA L'ITALIA E LA GIORDANIA PER EVITARE LA DOPPIA**  
**IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA**  
**NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hasce-mita di Giordania, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Ai termini del presente Accordo le seguenti definizioni si intendono come appresso:

1. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

2. — Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia agli effetti fiscali e non residenti agli effetti fiscali in Giordania, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

3. — Per « imprese giordane » si intendono lo Stato giordano e gli enti pubblici giordani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Giordania e non residenti agli effetti fiscali in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi giordane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio giordano.

**ARTICOLO 2.**

1. — Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Giordania e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese giordane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. — Il Governo giordano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Giordania, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Giordania.

3. — L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese giordane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

#### ARTICOLO 3.

Il presente Accordo sarà ratificato, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1964.

#### ARTICOLO 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi.

FATTO in Amman il 9 febbraio dell'anno 1970 in duplice esemplare nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenza tra i testi italiano e arabo prevarrà il testo inglese.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

*L'Ambasciatore d'Italia*

ALESSANDRO MURARI  
DALLA CORTE BRÀ

*Per il Governo  
del Regno Hascemita di Giordania*

*Il Ministro dei Trasporti*

SUBHI AMIN AMR